

Edizione di sabato 6 Luglio 2019

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata preclusa alle micro-imprese las adopter

di Edoardo Patton, Gianluca Cristofori

PENALE TRIBUTARIO

Operazioni soggettivamente inesistenti: la posizione della Corte Ue

di Luca Procopio

AGEVOLAZIONI

Nuovo impianto di condizionamento: scelta tra 50% e 65%

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIRITTO SOCIETARIO

Il nudo proprietario non ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento prenotato nel 2018 ma effettuato nel 2019

di Alessandro Bonuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata preclusa alle micro-imprese las adopter

di **Edoardo Patton, Gianluca Cristofori**

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito **risposta a un'istanza di interpello** – non confluita in risoluzione – presentata da una **società di capitali non quotata che, pur non superando le soglie dimensionali di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)**, circostanza che consentirebbe l'accesso alle semplificazioni in materia di informativa di bilancio previste per le micro-imprese, **redige il bilancio di esercizio applicando i principi contabili internazionali las/lfrs**, in quanto facente parte di un gruppo il cui bilancio consolidato è redatto applicando i **medesimi principi contabili**.

Una tra le questioni sottoposte all'esame dell'Agenzia delle Entrate riguardava la **possibilità di applicare il cd. "principio di derivazione rafforzata" previsto dall'articolo 83 Tuir**, ai sensi del cui disposto, *"per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali [...] e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili"*.

In buona sostanza, il contribuente intendeva conoscere se, a parere dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicabilità del cd. **principio di derivazione rafforzata**, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali las/lfrs** fosse **irrilevante la circostanza di appartenere**, sotto il profilo dimensionale, alla categoria delle **micro-imprese**, anche considerato che si tratta di un'esclusione introdotta insieme all'**estensione ai soggetti Oic** del relativo **perimetro di applicazione** e, quindi, solo a questi riferibile, quantomeno stando alla **lettera delle norma**, oltre che alla **ratio sottostante**.

La norma, infatti, nell'estendere il **principio di derivazione rafforzata** ai **soggetti Oic**, ha stabilito l'estensione del perimetro soggettivo di applicazione della derivazione rafforzata ai **"soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile"**, facendo chiaramente intendere che l'inciso **"diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile,"** dovrebbe essere riferito ai soli soggetti che **redigono il bilancio secondo le norme del codice civile**.

Di diverso avviso parrebbe essere, invece, l'**Agenzia delle Entrate**, la quale, senza entrare nel merito delle scelte effettuate dalla società con riguardo ai **principi contabili** adottati nella redazione del bilancio di esercizio (fornendo, quindi, la propria risposta sul presupposto che l'**applicazione degli las/lfrs sia legittima**, considerata la **"dimensione" della società** che, stando al dato letterale delle disposizioni di cui agli **articoli 2 e 4 del D.Lgs. n.38/2005**, letteralmente

non sarebbe ammessa ad accedere all'opzione per l'applicazione dei principi contabili internazionali las/lfrs), ha confermato senza alcun distinguo l'orientamento assunto in occasione dell'incontro con la stampa specializzata del 1° febbraio 2018, secondo il quale un'impresa che soddisfi i requisiti dimensionali di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#), qualificandosi come “micro impresa”, non potrebbe mai accedere al principio di derivazione rafforzata.

In altre parole, secondo l'Agenzia delle Entrate, **la scelta di non fruire delle semplificazioni in termini di schemi di bilancio e di criteri di valutazione previste per le micro-imprese è da considerarsi priva di effetti ai fini dell'Ires**, sia qualora comporti la redazione di un **bilancio in forma “estesa” o “abbreviata”**, applicando i **principi contabili nazionali Oic**, sia ove si fosse invece optato per la **redazione di un bilancio conforme ai principi contabili internazionali las/lfrs**.

Una “micro impresa”, pertanto, dovrebbe sempre determinare il reddito d'impresa attribuendo **rilevanza fiscale ai fatti amministrativi secondo un criterio di tipo giuridico-formale**, non potendo attribuire rilevanza agli eventuali diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel proprio bilancio privilegiando, invece, un criterio di tipo economico-sostanziale.

Diversamente, **ai fini dell'Irap, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la piena rilevanza del bilancio redatto applicando i principi contabili internazionali las/lfrs**, non essendo prevista alcuna disposizione o “preclusione” specifica con riguardo alle micro-imprese (come invece previsto, ai fini dell'IRES, dall'**articolo 83 Tuir**).

Stando al chiarimento fornito dall'Amministrazione finanziaria, la **società las-adopter** che rientrasse nei **limiti dimensionali di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)** si troverebbe, per esempio, nell'incertezza su come trattare eventuali **componenti negativi di reddito imputati a conto economico nel bilancio las/lfrs**, ove gli stessi risultassero **inferiori a quelli che sarebbero stati invece rilevati**, nel medesimo periodo d'imposta, in un **bilancio redatto in conformità alle disposizioni del codice civile**.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'eventuale rilevanza fiscale dei componenti di reddito iscritti nel conto economico las/lfrs per effetto dell'applicazione del **criterio del costo ammortizzato** e dell'**attualizzazione nella valutazione dei debiti e dei crediti** (fiscalmente “irrilevanti” per le micro-imprese in ragione del disposto dell'[articolo 83, comma 1, ultimo periodo, Tuir](#)).

A tal proposito, la società istante ipotizzava di poter determinare il reddito d'impresa avendo riguardo a un bilancio redatto, ai soli fini fiscali, in conformità alle **disposizioni del codice civile riservate alle micro-imprese, prescindendo** anche dal rispetto del **principio della previa imputazione degli oneri nel conto economico** del bilancio redatto applicando i principi contabili las/lfrs (sul presupposto che il principio di previa imputazione a conto economico, di cui all'[articolo 109, comma 4, Tuir](#), risulterebbe verificato con riguardo al **bilancio**

appositamente redatto ai soli fini fiscali).

Nel rispondere all'istanza di interpello, **l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità che, per una "micro impresa", il momento di competenza fiscale di un componente negativo di reddito possa divergere da quello di imputazione a conto economico in bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali las/lfrs.**

In tal caso, secondo l'Amministrazione finanziaria, la fattispecie che presenta il maggior grado di criticità è quella di un componente negativo di reddito per il quale la **competenza fiscale** (con approccio giuridico-formale) **si verifichi in un periodo d'imposta antecedente** rispetto a quello di imputazione a conto economico nel bilancio las/lfrs, in quanto in tal caso ne sarebbe **preclusa la deduzione per mancanza del requisito della previa imputazione a conto economico.**

Al riguardo, **l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, per una "micro impresa", il componente negativo di reddito per il quale sia integrata la competenza fiscale antecedentemente all'imputazione in un bilancio las/lfrs, sia deducibile nel successivo momento di imputazione a conto economico nel bilancio las/lfrs**, non potendosi, quindi, dare rilevanza all'eventuale bilancio redatto, ai soli fini Ires, secondo la disciplina civilistica prevista per le micro-imprese.

In conclusione, secondo l'Agenzia delle Entrate, **qualora un componente negativo di reddito imputato nel conto economico del bilancio las/lfrs risultasse inferiore rispetto a quello di competenza fiscale** (secondo un approccio giuridico-formale), **la "micro impresa" potrebbe dedurre tale componente negativo nel successivo momento di imputazione a conto economico, considerando anche un'imputazione a diverso titolo del componente negativo** (per esempio, a titolo di interesse passivo, anziché quale onere di transazione), **ovvero un'imputazione a patrimonio netto per effetto dell'applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.**

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ
DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Operazioni soggettivamente inesistenti: la posizione della Corte Ue

di Luca Procopio

Sulla **detrazione dell'Iva** nell'ambito di **operazioni soggettivamente inesistenti** sussiste un **netto contrasto tra il diritto unionale** plasmato dalla **Corte di Giustizia dell'Unione europea** e il **"diritto vivente"** elaborato dalla Corte di Cassazione.

Fermo restando che entrambe le Corti subordinano la **negazione del diritto alla detrazione dell'Iva** alla condizione che l'**Autorità fiscale provi**, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto acquirente **era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i propri acquisti si inserivano in un'evasione o frode Iva** perpetrata dal soggetto emittente la fattura, la distanza tra la posizione assunta dalla **Corte di Cassazione** e i **principi enunciati dalla CGUE** si appalesa sui **contenuti della prova** anzidetta, che, ove assolta, imporrebbe al contribuente cessionario di fornire la **prova contraria** sulla propria condizione soggettiva di **"buona fede"**.

I **giudici unionali**, nel **rifiutare** un sistema di **responsabilità oggettiva** in capo al soggetto acquirente (che **viola il principio di proporzionalità**), ritengono che gli **elementi di fatto** di seguito indicati **non siano sufficienti per provare** che il medesimo **acquirente** sapesse o avrebbe dovuto sapere dell'evasione Iva perpetrata dal soggetto emittente la fattura:

a) il **mancato possesso da parte del soggetto fatturante della licenza di imprenditore individuale o di un numero di partita Iva** (cfr.: **sentenze 22.10.2015, [causa C-277/14](#), PPUH Stehcamp**; **sentenza 06.09.2012, [causa C-324/11](#), Tóth** e **6.2012, [cause riunite C-80/11 e C-142/11](#), Mahagében e Dávid**);

b) l'**impossibilità di indentificare il vero fornitore** del bene o del servizio fatturato e la circostanza che il soggetto fatturante deve considerarsi **sostanzialmente inesistente** (cfr. la già citata sentenza *PPUH Stehcamp*) o, comunque, **privo degli attivi, delle risorse personali e delle strutture materiali** necessari all'effettuazione dell'operazione indicata in fattura o, ancora, non in grado di fornire i beni oggetto della compravendita (cfr.: citata sentenza *PPUH Stehcamp*; **sentenza 13.2.2014, [causa C-18/13](#), Maks Pen EOOD**; **ordinanza 6.2.2014, [causa C-33/13](#), Jagiello**; **sentenza 18.7.2013, [causa C-78/12](#), «Evita-K»**; **sentenza 31.1.2013, [causa C-642/11](#), Stroy trans**; già citata sentenza *Tóth* e già sentenza *Mahagében e Dávid*);

c) l'**omesso adempimento** da parte del soggetto emittente la fattura dei propri **obblighi di dichiarazione e di versamento dell'Iva** (cfr.: sentenze *PPUH Stehcamp*, *Evita-k*, *Tóth* e *Mahagében e Dávid*);

d) il mancato possesso da parte del **soggetto Iva acquirente** di **documenti che attestano il soddisfacimento** da parte del soggetto fatturante degli elementi o circostanze indicate nelle precedenti lettere (cfr.: sentenze *PPUH Stehcamp*, *Evita-k*, *Tóth e Mahagében e Dávid*). Ciò in quanto l'Autorità fiscale nazionale **«non può tuttavia esigere [...] che detto soggetto passivo, verifichi che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio di tale diritto disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva»** (sentenze *PPUH Stehcamp*, *Jagiello*, *«Evita-K»* e *Stroy trans*).

È evidente, quindi, che per la CGUE **la prova che il soggetto acquirente era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole dell'inesistenza soggettiva dell'operazione di acquisto**, utilizzando l'ordinaria diligenza dell'operatore economico avveduto, **non può esaurirsi alla sola prospettazione di quegli elementi di fatto** da cui presumere che il fatturante non sia stato l'effettivo fornitore, dovendo l'Autorità fiscale nazionale indicare **anche** quali indizi ricorrevano nella fattispecie concreta in esame che avrebbero dovuto far **sospettare il soggetto acquirente** dell'inesistenza sostanziale del soggetto "fatturante" o dell'assenza presso di esso degli **attivi**, delle **risorse personali** e delle **strutture materiali necessarie** all'effettuazione della fornitura di beni o servizi richiesti.

Viceversa, la **consolidata giurisprudenza** di legittimità ritiene che l'Agenzia delle entrate possa assolvere il proprio **onere probatorio** dimostrando (anche sulla base di **presunzioni semplici gravi, precise e concordanti**) l'**inidoneità del soggetto "fatturante"** a fornire i servizi o i beni richiesti, in quanto **privo di idonea dotazione personale e strumentale**.

Tale elemento oggettivo sarebbe sufficiente in quanto **«l'immediatezza dei rapporti fra l'emittente ed il destinatario della fattura è forte indice oggettivo capace di escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'Iva a soggetto non legittimato alla rivalsa»**, con la conseguenza che **toccherà al soggetto acquirente**, al fine di **non perdere il diritto alla detrazione**, **«provare [...] di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri»** ([Cass. n. 2398/2018](#)). Nello stesso senso si vedano, tra le tantissime, le seguenti pronunce: [Cassazione nn. 8846/2019](#), [3591/21019](#), [2565/2019](#), [17173/2018](#), [17161/2018](#), [10001/2018](#), [3473/2018](#), [30559/2017](#), [19419/2015](#), [25779/2014](#) e [15331/2014](#)).

Fuori dal coro si collocano, a quanto costa a chi scrive, l'[ordinanza n. 23166 del 04.10.2017](#), la [sentenza n. 967 del 20.01.2016](#), e, soprattutto, l'[ordinanza n. 10649 del 04.05.2018](#), emesse dalla **Sezione Tributaria**.

Se nelle prime **due pronunce**, il Supremo Collegio, in aggiunta a quanto appena sopra riportato, sembra richiedere all'Agenzia delle entrate **anche la prova che il soggetto acquirente abbia avuto rapporti diretti con l'effettivo fornitore**; nella citata [ordinanza n. 10649 del 04.05.2018](#), vengono esplicitamente richiamati i **principi di diritto enunciati dalla CGUE** nella sentenza *PPUH Stehcamp*, giungendosi ad affermare che **«l'onere probatorio che si richiede all'Amministrazione finanziaria [...] non è solo quello di dimostrare che il soggetto interposto [cioè**

il soggetto fatturante] è *privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata [...] ma anche quello di provare [...] la consapevolezza di essa, da parte del contribuente*».

Nel concludere, chi scrive auspica che la nostra giurisprudenza di legittimità possa il prima possibile **recepire compiutamente i principi enunciati dalla CGUE** sull'esercizio del **diritto alla detrazione dell'Iva nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti**, non fosse altro per l'obbligo del giudice nazionale, in ossequio all'**articolo 4, comma 3, del Trattato sull'Unione europea**, alla **Dichiarazione n. 17 allegata al TUE** e all'[articolo 11 Cost.](#), di garantire la **piena ed effettiva attuazione del diritto dell'Unione europea**.



AGEVOLAZIONI

Nuovo impianto di condizionamento: scelta tra 50% e 65%

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Il gran caldo di queste settimane che ha investito mezza Italia avrà spinto anche i più refrattari al **condizionatore** a **valutarne l'acquisto**. Analizziamo le **agevolazioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2019**.

La sostituzione, integrale o parziale, di un impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di **pompe di calore ad alta efficienza**, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, può beneficiare della **detrazione del 65%** delle spese sostenute; in tal caso, il limite massimo di detrazione ammissibile è di **30.000 euro per unità immobiliare**.

L'intervento deve configurarsi come sostituzione del vecchio impianto termico e **non come nuova installazione**.

Le **pompe di calore** oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, quando l'apparecchio fornisce anche **il servizio di climatizzazione estiva**, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'[allegato I](#) al D.M. 06.08.2009.

Ai fini Iva, invece, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria sono considerati "**beni di valore significativo**", per i quali trova applicazione l'aliquota Iva ridotta solo **fino a concorrenza del valore della prestazione**, considerato al netto del valore dei beni stessi.

Così, ad **esempio**, in caso di un **acquisto pari a 5.300 euro**, di cui **2.300 euro per prestazione di servizi** e **3.000 euro relativi al costo delle apparecchiature di condizionamento**, l'Iva sarà così calcolata: sui 3.000 euro relativi al **bene significativo**, trova applicazione l'Iva al 10% solo su 2.300 euro, cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello degli stessi beni significativi ($5.300 - 3.000 = 2.300$). Sul **valore residuo** (700 euro) **l'Iva si applica nella misura ordinaria del 22%**.

Tornando ad analizzare le opportunità ai fini delle imposte dirette, il contribuente può inoltre beneficiare, in alternativa al 65%, della **detrazione Irpef del 50%** per l'acquisto di **grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+** (A per i forni), destinati ad arredare un immobile **oggetto di ristrutturazione edilizia**.

L'agevolazione è stata prorogata dalla **Legge di bilancio 2019** fino a fine anno e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato **non prima del 1° gennaio 2018**.

Per avere l'agevolazione è indispensabile, pertanto, **realizzare una ristrutturazione edilizia** (e usufruire della relativa detrazione) su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici.

È importante precisare che la detrazione spetta **anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso** dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio (ristrutturare il bagno, installare il condizionatore in soggiorno e camera da letto).

Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle **parti condominiali** come, ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, etc., i **condòmini hanno diritto alla detrazione**, ciascuno per la propria quota, solo per i **beni acquistati e destinati ad arredare queste parti**; in questo caso, l'eventuale acquisto di **arredi o elettrodomestici per la propria abitazione non può rientrare nel perimetro dell'agevolazione**.

Gli **interventi edilizi necessari per fruire della detrazione** in commento sono:

- **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia** su singoli appartamenti. I **lavori di manutenzione ordinaria** su singoli appartamenti, come ad esempio, la tinteggiatura di pareti e soffitti, la sostituzione di pavimenti o il rifacimento di intonaci interni, **non danno diritto al bonus**;
- **ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi**, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- **restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia**, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da cooperative edilizie che **entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile**;
- **manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia** su parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione spetta per l'acquisto di elettrodomestici nuovi di **classe energetica non inferiore alla A+**, come rilevabile dall'etichetta energetica; l'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.

Rientrano nei **grandi elettrodomestici**, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde e **apparecchi per il condizionamento**.

La detrazione del 50% va calcolata su un importo **massimo di 10.000 euro**, riferito alle spese sostenute per l'acquisto dell'apparecchio per il condizionamento. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo.

Per beneficiare della detrazione occorre **effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito**; non è invece consentito pagare con **assegni bancari, contanti o altri mezzi di**

pagamento. Se il pagamento è disposto con **bonifico**, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto per le **spese di ristrutturazione edilizia**. La detrazione è ammessa, infine, anche se i beni sono acquistati con un **finanziamento a rate**, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo **con le stesse modalità sopra descritte** e il contribuente abbia una **copia della ricevuta del pagamento** ([circolare AdE 7/E/2017](#)).



Seminario di specializzazione

**ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO
OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE**

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

Il nudo proprietario non ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci

di **Fabio Landuzzi**

Il **Tribunale di Firenze**, con una **Ordinanza del 27 aprile 2019** emessa nell'ambito di un procedimento cautelare, prende posizione con riferimento ad un argomento abbastanza dibattuto in dottrina e giurisprudenza: il **diritto del titolare della nuda proprietà** di partecipazioni societarie di **partecipare all'assemblea dei soci**, seppure senza poter esercitare il **diritto di voto** che **compete all'usufruttuario**.

Nel caso di specie, il **Tribunale di Firenze** prende **posizione avversa** al riconoscimento di tale diritto e, pur dando atto dell'esistenza anche di **tesi opposte**, fonda il suo giudizio sull'affermazione di taluni principi che si ritiene interessante portare qui di seguito all'attenzione.

La questione oggetto del giudizio in commento prende il via da un **ricorso presentato dal nudo proprietario** – titolare del 42,5% delle partecipazioni sociali – **avverso l'opposizione** manifestata dalla società, mediante i suoi amministratori, riguardo alla sua richiesta di **partecipare all'assemblea dei soci** della società avente all'ordine del giorno **l'approvazione del bilancio d'esercizio**.

In particolare, il nudo proprietario eccepisce che tale diniego contrasterebbe con quanto prescrive l'[articolo 2352, comma 6, cod. civ.](#), e soprattutto che pregiudicherebbe i suoi **diritti di informativa sul bilancio**, e quindi anche di un'eventuale **impugnativa**, come pure di un'eventuale decisione di agire invocando la **responsabilità degli amministratori**, ove ne sussistessero le ragioni.

Il Tribunale fiorentino identifica i **riferimenti normativi** della fattispecie negli [articoli 2352 e 2370, cod. civ.](#)

Ed è in modo particolare nel precetto stabilito da questa seconda norma (l'[articolo 2370 cod. civ.](#)) che si coglie l'**elemento dirimente** per la soluzione della controversia; il precetto è quello di cui al **comma 1** dell'articolo citato, ovvero: **“possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto”**.

Quindi, la partecipazione all'assemblea, secondo un'interpretazione strettamente **aderente al dettato normativo** non è riferibile genericamente alla **potenziale utilità** di assistere al dibattito che si consuma nella stessa sessione, quanto essa è in realtà **strumentale alla formazione della**

volontà sociale.

Quindi, solo nelle **ipotesi previste dalla legge**, oppure ove sia consentito per mere ragioni di “cortesie”, **tale principio generale potrà trovare una deroga.**

È perciò sotto il cappello di questo **principio generale**, secondo i Giudici fiorentini, che deve essere interpretato ed applicato l'**ultimo comma dell'articolo 2352 cod. civ.**, senza che a questa norma possa essere assegnata una **funzione derogatoria** di quanto disposto appunto dall'**articolo 2370 cod. civ.**

Si parla infatti di una “**funzionalizzazione della partecipazione all'assemblea all'esercizio del diritto di voto**”, alla luce della quale andrebbe perciò **esclusa** la possibilità di intravedere nell'ultimo comma dell'**articolo 2352 cod. civ.**, una forza tale da **attribuire al nudo proprietario il diritto di partecipare all'assemblea** dei soci.

E che ne sarebbe allora della **paventata compressione** che, dall'esclusione della partecipazione all'assemblea, potrebbe derivare **per il nudo proprietario** rispetto all'**esercizio dei suoi diritti** e, quindi, in generale del suo **diritto all'agire informato**?

A questa eccezione i Giudici replicano sottolineando che la mancata partecipazione al dibattito assembleare **non può essere vista come un vero pregiudizio** per il nudo proprietario, alla luce dei **diritti di informazione che competono comunque al socio di Srl** ai sensi dell'**articolo 2476, comma 2, cod. civ.**; e, in ogni caso, **non sarebbe pregiudicato** né il suo diritto di **impugnazione della delibera** di approvazione del bilancio, anche se, come sottolineano i Giudici, vi sono obiettive **incertezze** circa il riconoscimento di un simile diritto in capo al nudo proprietario, soprattutto quando vi fosse stato il **voto favorevole dell'usufruttuario**.

Quanto poi all'eventuale **azione di responsabilità** a carico degli amministratori, di nuovo, il fatto di non partecipare all'assemblea **non avrebbe per il nudo proprietario effetti ostativi** rispetto all'esperimento di detta iniziativa.

Si conclude, quindi, per ritenere che **non vi siano effettive utilità** che potrebbero derivare al nudo proprietario dalla **partecipazione all'assemblea** dei soci.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento prenotato nel 2018 ma effettuato nel 2019

di **Alessandro Bonuzzi**

Con riguardo all'**iper ammortamento**, è particolarmente importante **distinguere** gli **investimenti agevolabili ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)** da quelli ricadenti nella **Legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018)**. Ciò in quanto l'ultima proroga del beneficio è caratterizzata da **diverse aliquote** che variano a seconda dell'**ammontare** dell'investimento in luogo di quella "classica" stabilita nella misura del **150%**.

Talvolta la distinzione può essere difficoltosa a causa della possibilità, concessa da entrambe le versioni dell'agevolazione, di "**prenotare**" l'investimento. Al riguardo si ricorda infatti che:

- sono agevolabili ai sensi della **205/2017 (iper ammortamento del 150%)** gli investimenti effettuati dall'**1.1.2018** al **31.12.2018** oppure al **30.12.2019**, se entro il 31.12.2018 l'ordine risultava accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo del bene;
- sono agevolabili ai sensi della **145/2018 (iper ammortamento del 170%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; del **100%** per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; del **50%** per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro) gli investimenti effettuati dall'**1.1.2019** al **31.12.2019** ovvero entro il **31.12.2020**, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

È evidente che per gli investimenti di importo **non superiore a 2,5 milioni** di euro si potrebbe essere tentati di ricondurre la spesa all'**ultima versione** del beneficio, ancorché la relativa **prenotazione** si sia **perfezionata** entro il 31.12.2018, avendo versato correttamente l'acconto e ottenuto la conferma dell'ordine da parte del fornitore.

L'Agenzia delle entrate, nella [circolare 8/E/2019](#), ha chiarito che un tale comportamento **non è ammesso**, affermando che gli **investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.12.2019 ma prenotati nel 2018** "*rientrano nella **normativa precedente**, oggetto di proroga nella legge di bilancio 2018 e, di conseguenza, oltre ad essere **agevolabili nella misura del 150 per cento**, **non rientrano nel computo degli **investimenti complessivi** rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170 allo 0 per cento)***".

Solo, quindi, se **almeno una** delle due condizioni non è stata rispettata l'investimento effettuato nel 2019, non potendosi ritenere prenotato nel 2018, va ricondotto all'ultima versione dell'iper ammortamento.

Va, però, considerato che, a seguito dei chiarimenti forniti nel corso di **Telefisco 2019**, non è possibile ritenere la prenotazione **non andata a buon fine** quando l'**acconto** pagato si sia rivelato a consuntivo **inferiore al limite minimo** (quindi inferiore al 20% del corrispettivo) a causa di una **revisione in aumento del prezzo**. In tal caso, solo il **costo eccedente** l'ordine originario sarà agevolabile secondo la disciplina prevista dalla **L. 145/2018**, mentre fino a concorrenza del **costo preventivato** troverà applicazione la disciplina prevista dalla **L. 205/2017**.

È bene tener presente che questi ragionamenti interessano anche il **modello Redditi 2019**, siccome devono essere ivi indicati pure gli investimenti agevolabili **effettuati** nel 2019 dalle **imprese "non solari"**.

Infine, pare utile ricordare che **per fruire dell'iper ammortamento** è necessario che il bene, oltre a essere **consegnato** ed essere **entrato in funzione**, deve altresì essere **interconnesso entro la fine del periodo d'imposta**; **entro lo stesso termine** l'impresa che intende fruire del beneficio deve acquisire la **dichiarazione del legale rappresentante** oppure l'**attestato di conformità**, mentre per la **perizia** è sufficiente il tempestivo **giuramento**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >